

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI
PRATICANTI AVVOCATI**

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
N. 4220/E	:	Data 14-10-2015
Funzione 4	Esigibilità 3	Attività 1
Fascicolo 21/2015	:	Sottofascicolo

Tra il Tribunale di Siracusa, in persona del Suo Presidente Dott. Antonio Maiorana ed il Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati di Siracusa in persona del Suo Presidente Avv. Francesco Favi

PREMESSO:

- che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a) e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti ed alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del D.P.R. 10 aprile 1990, 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa per il periodo prescritto con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), il rilascio di un certificato di compiuta pratica;
- che l'art. 37, comma 4, del D.L. n. 98/11, convertito con Legge n. 111/11 del 15 Luglio 2015 ha previsto, in relazione a concrete esigenze organizzative dell'ufficio e senza oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità che vengano stipulate convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati volte a consentire ai più meritevoli lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato;
- che l'art. 41 della L. n. 247/12, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, ha espressamente previsto che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario

per non più di 12 mesi e per almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura della Stato, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/11;

- che l'art. 73 del D.L. n. 69/13, convertito con L. n. 98/13, ha previsto un'ulteriore ipotesi di tirocinio, destinata non solo ai praticanti avvocati, ma in generale ai laureati in giurisprudenza più meritevoli (media 27/30 negli esami fondamentali ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110), che non abbiano compiuto i 30 anni di età;

- che quest'ultimo articolo, pur assegnando al Capo dell'Ufficio Giudiziario la gestione del procedimento, prevede forme di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alla formazione degli stagisti iscritti alla pratica forense ed allo svolgimento contestuale del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato;

- che l'art. 73 del D.L. n. 69/13 è stato di recente modificato dal D.L. n. 90/14, convertito con L. n. 114/14, con la previsione, tra l'altro, della possibilità di svolgere il tirocinio anche presso l'ufficio del GIP;

RITENUTO

Che la formazione comune di avvocati e magistrati possa essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

Ritenuto, altresì, che l'affiancamento a magistrati di tirocinanti e stagisti con compiti di studio e approfondimento, coniuga esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia maggiormente efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo;

Visti i risultati positivi conseguiti in altre sedi giudiziarie che hanno già sperimentato il suddetto affiancamento, anche in termini di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e di minor durata degli stessi;

Tutto ciò premesso si conviene in via sperimentale quanto segue:

Art. 1 – I laureati in giurisprudenza iscritti nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa possono espletare una parte del tirocinio per l'accesso alla professione presso il Tribunale di Siracusa (sezioni civili, sezione lavoro o sezione penale-dibattimentale); ciò secondo due distinti moduli.

Il primo, fondato sul combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 98/11 e 41 L. n. 247/12, prevede una durata di sei mesi/un anno e si svolge esclusivamente presso il Tribunale. Il Tirocinio secondo questo modulo, in caso di esito positivo, sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la durata di 6 mesi / 1 anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio forense.

Il secondo, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 73 D.L. n. 69/13 e 41 della legge n. 247/12, prevede una durata di 18 mesi e può svolgersi contestualmente al tirocinio presso Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello stato;

Il tirocinio presso il Tribunale sulla base di questo secondo modulo, in caso di esito positivo, viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine per la durata di 12 mesi ai fini del compimento del periodo di tirocinio forense.

Art. 2 - Il praticante avvocato che intenda svolgere tirocinio di formazione presso il Tribunale di Siracusa dovrà proporre apposita domanda che sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, nel caso di pluralità di domande, selezionerà i candidati maggiormente meritevoli, tenendo conto della votazione di laurea, del piano di studi universitari, della propensione manifestata all'attività di ricerca giuridica, dell'attitudine e

motivazione alla specifica esperienza di tirocinio, proponendo al Presidente del Tribunale il nominativo dei praticanti la cui istanza può essere accolta.

Art. 3 - Il Presidente del Tribunale individuerà i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti ammessi, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non potrà essere affidatario, con particolare riferimento a quanto concerne il modulo di cui all'art. 73 del D.L. 69/13 convertito con L. n. 98/13, di più di due tirocinanti. Il Presidente del Tribunale provvederà ad una ricognizione periodica della disponibilità dei magistrati ad essere affidatari di tirocinanti e, ogni sei mesi, comunicherà al Consiglio dell'Ordine il numero di tirocinanti che possono essere accolti presso il Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, ove condivida le singole proposte pervenutegli dal Consiglio dell'Ordine, affiderà i praticanti avvocati ai magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità al riguardo. Nel caso in cui il numero dei posti disponibili dovesse essere inferiore alle richieste, sarà riconosciuta preferenza alle istanze di tirocinio sulla base del secondo modulo indicato nell'art. 1 e, tra queste, si applicheranno i criteri preferenziali previsti dal comma 2 dell'art. 73 del D.L. n. 69/13.

Art. 4 - Per ciascun praticante avvocato assegnato all'Ufficio Giudiziario verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento da parte della Consiglio dell'Ordine degli avvocati di concerto con il magistrato affidatario. In seno al predetto progetto formativo e di orientamento saranno previste e disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio, con la specificazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Art. 5 - Ai praticanti ammessi al tirocinio formativo potranno essere affidate le seguenti mansioni:

- 1) attività preparatorie dell'udienza;

- 2) attività in udienza;
- 3) collaborazione nella redazione dei provvedimenti del giudice;
- 4) attività di studio, approfondimento, ecc.

In ogni caso i tirocinanti non potranno essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante avvocato sarà tenuto a:

- 1) svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- 2) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o qualsivoglia altra notizia acquisita durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività ed astenersi dalla deposizione testimoniale.

In particolare, i tirocinanti avranno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli. Essi, inoltre, non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio; non potranno esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove il tirocinio si svolge; non potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si siano svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento del tirocinio presso il Tribunale non darà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di tirocinio rispondente al secondo modulo previsto dall'art. 1 potrà essere prevista una borsa di studio alle condizioni previste dai commi 8 bis e 8 ter dell'art. 73 D.L. n. 69/13, salvo la possibilità di prevedere ulteriori borse di studio sulla base di convenzioni con terzi finanziatori.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I praticanti ammessi al secondo modulo di tirocinio indicato nell'art. 1 della presente convenzione possono essere ammessi a partecipare ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati dell'Ufficio ed a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, come previsto dall'art. 73 D.L. n. 69/13

Art. 6 – Il praticante avvocato avrà l'onere di provvedere personalmente a stipulare eventuale assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile, ove richieste dall'Ufficio Giudiziario.

Art. 7 - Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto di fiducia tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o per situazioni tali che possano pregiudicare l'immagine di indipendenza ed autonomia nel rapporto tra uffici giudiziari ed avvocatura;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Art. 8 - La presente convenzione non limita i poteri del capo dell'Ufficio Giudiziario di stabilire regole specifiche e ulteriori per i tirocinanti ammessi a norma dell'art. 73 del D.L.

69/2013, sia in merito alle modalità di svolgimento del tirocinio, sia in ordine alla preferenza fra praticante-tirocinante in caso di domande eccedenti i posti disponibili.

Siracusa, 13 OTT. 2015

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Maiorana

Antonio Maiorana

Il Presidente del CDO
Avv. Francesco Favi

Francesco Favi